

News – 26/10/2012

Nuove regole sul finanziamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Con una serie di interventi normativi, a partire dal 2006, al finanziamento a carico del bilancio dello Stato sono state affiancate forme diverse di reperimento delle risorse destinate a coprire il fabbisogno dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che era progressivamente aumentato anche in relazione all'espansione delle competenze ad essa affidate.

Recentemente il decreto legge "Crescitalia" n. 1/2012 ha previsto, all'art. 5-bis, la sostituzione delle precedenti varie forme di finanziamento con un nuovo sistema in cui l'onere economico dell'Autorità ricada interamente sulle imprese.

Inoltre, sono stati introdotti nell'articolo 10 i due nuovi commi 7-ter e 7-quater sul sistema di contribuzione a carico degli operatori.

In base ai commi 7-ter e 7-quater dell'articolo 10:

- 1) Le società di capitali che hanno ricavi totali superiori a 50 milioni di euro contribuiscono direttamente all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
- 2) l'importo del contributo è fissato nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato
- 3) i criteri di determinazione del fatturato indicati dall'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/1990 rimangono inalterati per gli istituti bancari e finanziari e per le assicurazioni: per i primi il fatturato sia considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello statuto patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, mentre per le compagnie di assicurazione, fatturato è considerato pari al valore dei premi incassati
- 4) la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la soglia minima
- 5) per il 2012 rimangono in vigore tutte le preesistenti forme di finanziamento, compreso il meccanismo di trasferimento di risorse tra autorità indipendenti istituito dalla legge finanziaria per il 2010
- 6) per l'anno 2013, in sede di prima applicazione, il contributo in questione è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate da quest'ultima entro il 30 ottobre con specifica deliberazione, mentre per gli anni successivi, a partire dal 2014, il contributo sarà versato entro il 31 luglio di ogni anno direttamente all'Autorità, sempre secondo le modalità da questa stabilite con propria deliberazione
- 7) viene affidato all'Autorità il potere di modificare, sempre con propria deliberazione, la misura della contribuzione entro il limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato delle società risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'entrata in vigore della delibera, posto il fatto che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

Rileva inoltre che l'obbligo di contribuzione sussiste solo per le società di capitale, il bilancio a cui fare riferimento è l'ultimo approvato al 18 luglio, data della delibera che ha fissato le modalità di contribuzione per il 2013.

Ciascuna società soggetta all'obbligo di contribuzione inoltre è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio.

Resta ora da chiarire se l'obbligo della contribuzione si applichi anche alle società costituite all'estero che hanno in Italia sedi secondarie con rappresentanza stabile.

Il Presidente di Confindustria, con una comunicazione rivolta al sottosegretario all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha manifestato il disagio che tale provvedimento ha comportato ai danni delle imprese e ha fatto richiesta di un ripensamento di tale meccanismo da parte del Governo.

Viene denunciata infatti sia la ratio di un Provvedimento che pone a carico del sistema produttivo e non del bilancio pubblico i costi di un'autorità che ha competenze di portata generale e non limitate ad un settore specifico, sia la mancanza di equità sulla misura del prelievo che incide diversamente sulle società, a seconda del loro fatturato, con il rischio conseguente di una paradossale distorsione della concorrenza.